



COMUNE DI BRACCIANO
Provincia di Roma

Uda
Ufficio diritti animali

QUALE COLLARE POSSO USARE

Secondo la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727, secondo comma del Codice Penale, così come introdotto dall'art. 1 comma 3 della legge 20 luglio 2004 n. 189, come recita l'Ordinanza del Ministro della Salute 5 luglio 2005 - E' FATTO DIVIETO DELL'USO DEL COLLARE ELETTRICO E DI ALTRO ANALOGO STRUMENTO SU CANI.

SELEZIONE E ADDESTRAMENTO

Secondo l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 ottobre 2005 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani, sono vietati:

- a) Addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani.
- b) L'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di incroci o razze di American Bulldog, Cane da pastore di Ciarplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra de Estrella, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Perro da presa Mallorquin, Pitt bull, Pitt bull terrier, Pitt bull Mastiff, Rafeiro do Alentejo, Rottweiler, Tosa inu.
- c) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
- d) La sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1 commi 2 e3 della legge 14 dicembre 2000 n. 376. Sul doping interviene anche l'art. 544-ter del Codice Penale contro i maltrattamenti.

TAGLIO CODA E ORECCHIE

Secondo l'art. 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa STE n. 125 relativa alla protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, che l'Italia deve ratificare da oltre 16 anni, è disposto il divieto di praticare "interventi chirurgici finalizzati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o per altri fini non terapeutici, in particolare:

- taglio della coda;
- taglio delle orecchie;
- sezione delle corde vocali;
- asportazione delle unghie e dei denti.